DECISIONE N° 30-55

del 10 novembre 1955

che completa la tabella allegata alla decisione N° 22-55 del 28 maggio 1955, relativa alla fissazione dei listini di prezzi delle imprese dell'industria carboniera belga.

L'ALTA AUTORITA',

Visto il paragrafo 26, 2 *a*) della Convenzione,

Vista la decisione N° 22-55 del 28 maggio 1955, relativa alla fissazione dei listini di prezzi delle imprese dell'industria carboniera belga *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955, pag. 753);*

Considerando che, tenuto conto della situazione attuale dei quantitativi di carboni «gras» disponibili nelle pezzature «classés 80/120», si rende necessaria la fissazione di prezzi di vendita anche per tali pezzature;

Considerando che il livello di tali prezzi può essere assimilato a quello delle pezzature «criblés»;

DECIDE:

Articolo 1

La tabella dei prezzi di vendita per i carboni delle industrie carboniere belghe, allegata alla decisione N° 22-55, è completata con l'aggiunta delle seguenti cifre in franchi belgi nella colonna carbone «gras» per le pezzature «classés 80/120»:

carbone «gras A»: . . . 793

carbone «gras B»: . . . 773

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° dicembre 1955.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 10 novembre 1955.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

DECISIONE N° 31-55

del 19 novembre 1955

che modifica e completa la decisione N° 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato,

Vista la decisione N° 2-52 del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 dicembre 1952, pag. 3);*

Considerando che l'esperienza ha dimostrato come, per motivi di economia e di semplificazione di gestione, non sia il caso di procedere alla riscossione del prelievo quando le somme da riscuotere siano irrilevanti;

Considerando che si è inoltre ritenuto che l'Alta Autorità, in caso di mancata dichiarazione da parte di un'impresa, deve poter fissare di

ufficio il tonnellaggio imponibile e l'ammontare del prelievo corrispondente;

Previa consultazione del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Alle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, della summenzionata decisione N° 2-52 sono sostituite le disposizioni seguenti:

«Articolo 4

1) I prelievi sono dovuti da ogni impresa sull'ammontare della sua produzione imponibile. Tale produzione deve formare oggetto di una dichiarazione mensile dell'impresa, in mancanza della quale il tonnellaggio imponibile e l'ammontare del prelievo corrispondente sono fissati dall'Alta Autorità. La riscossione del prelievo non ha luogo qualora, da un lato, l'impresa abbia dichiarato la sua produzione mensile e, dall'altro, l'ammontare del prelievo effettivamente dovuto sia inferiore a 40 unità di conto U. E. P.. Tale limite può essere ridotto per decisione dell'Alta Autorità.»

Articolo 2

La presente decisione sarà applicabile ai prelievi sulle produzioni realizzate a partire dal 1° dicembre 1955.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 19 novembre 1955.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

DECISIONE N° 32-55

del 22 novembre 1955

che autorizza un meccanismo finanziario comune, istituito per l'importazione di carbone da parte delle imprese dell'industria siderurgica tedesca.

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 53, comma 1 *a)*, e 65 del Trattato,

Vista la domanda presentata dalla „Hüttenwerk Oberhausen Aktiengesellschaft" di Oberhausen, sia a nome proprio sia a nome di altre 63 imprese dell'industria siderurgica tedesca,

Considerando che l'estrazione di carbon fossile della Comunità non basta attualmente a sopperire all'intero fabbisogno dei consumatori e, segnatamente, alla domanda di carbone da coke e di coke metallurgico;

Considerando che si rende quindi necessaria l'importazione dai paesi terzi di un maggior quantitativo di carbone, il cui prezzo franco consegna supera sensibilmente quello del carbone acquistato all'interno della Comunità;

Considerando che 64 imprese siderurgiche tedesche hanno predisposto gli accordi seguenti:

— Un consorzio composto di una parte delle 64 imprese importerà entro il 31 marzo 1956, per il tramite del commercio all'ingrosso del carbone, complessivamente 1.420.000 tonnellate di carbone proveniente dagli Stati Uniti d'America e metterà tale quantitativo, sotto forma di carbone o previa trasformazione in coke, a disposizione di consumatori della Comunità che godano di una favorevole ubicazione dal punto di vista dei trasporti, al prezzo franco consegna delle pezzature comparabili di combustibili tedeschi, a condizione che le imprese siderurgiche partecipanti all'accordo beneficino di un uguale quantitativo di combustibili tedeschi, che altrimenti sarebbe stato consegnato a detti consumatori;